



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Ufficio III Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino

Roma, data del protocollo

Ai sigg.ri Prefetti della Repubblica

Ai Commissari del Governo delle province di Trento e Bolzano

Al Presidente della Giunta Reg. della Valle d'Aosta

LORO SEDI

e, p.c. all'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani
a Legautonomie

OGGETTO: SPRAR. Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

L'associazione Legautonomie, organizzazione rappresentativa di comuni, province e regioni, ha inserito tra i suoi obiettivi programmatici la materia dell'immigrazione ed il ruolo dei comuni ai fini dell'accoglienza e integrazione dei migranti.

In tale ambito è stato firmato un protocollo d'intesa "per la sensibilizzazione degli enti locali in tema di accoglienza e integrazione dei cittadini di paesi terzi" (unito in copia) e diretto a promuovere iniziative di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica che possano favorire la partecipazione degli enti locali agli avvisi pubblici di questo Ministero, con particolare riferimento all'ampliamento della rete di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR.

La collaborazione offerta dall'associazione potrà essere utile anche ai fini delle attività promosse in sede locale tramite il consiglio territoriale per l'immigrazione.

Il Direttore Centrale
Valente

as



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

*per la sensibilizzazione degli enti locali in tema di accoglienza
e integrazione dei cittadini di Paesi terzi*



Tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con sede a Roma in p.za del Viminale 2, rappresentato dal Capo Dipartimento, Prefetto Mario Morcone

e

Lega delle Autonomie Locali (di seguito: **Legautonomie**), con sede a Roma, in Via degli Scialoja n. 3, rappresentata dal Presidente On.Marco Filippeschi

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, *Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*;

VISTO, da ultimo, il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita dalla Conferenza unificata del 10 luglio 2014;

VISTO Il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali che consentano una gestione efficiente e multilivello della 1^ e della 2^ accoglienza degli stranieri di Paesi terzi, in particolari dei richiedenti e beneficiari della protezione internazionale;

PREMESSO

- che il Ministero è impegnato a promuovere una strategia di accoglienza e integrazione a favore, in particolare, di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria;
- che tale strategia richiede costante collaborazione e sinergia tra i diversi livelli di governo, per rispondere con efficacia al fenomeno dei flussi non programmati di stranieri di Paesi terzi verso l'Italia;
- che gli enti locali rappresentano uno dei livelli cruciali per la realizzazione degli interventi di prima e di seconda accoglienza, a favore sia degli stranieri adulti che dei minori stranieri non accompagnati;
- che, con riguardo alla prima accoglienza, gli enti locali possono essere chiamati alla presentazione diretta di proposte progettuali di accoglienza o, in alternativa, al sostegno esterno a proposte ricadenti nei loro territori, presentate da soggetti privati;
- che, con riguardo alla seconda accoglienza (SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), gli enti locali sono gli unici soggetti a poter presentare proposte progettuali, da realizzarsi nel loro territorio con il coinvolgimento degli attori locali;
- che Legautonomie è un'associazione di enti locali che agisce a favore della massima valorizzazione del loro ruolo nel sistema istituzionale italiano;
- che Legautonomie, consapevole della necessità di una *governance* multilivello dei flussi migratori quale unica via per affrontare le problematiche da essi derivanti, intende includere tra le proprie finalità istituzionali la promozione presso gli enti locali associati di attività volte all'integrazione sociale, culturale ed economica dei cittadini di Paesi terzi;
- che Legautonomie è in grado di sostenere la costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati locali, nonché di fornire supporto tecnico alla progettazione di interventi nel settore oggetto del presente Accordo;
- che Legautonomie, pertanto, sostiene una strategia “bottom-up” consistente in un processo dal basso che diffonda un nuovo senso di responsabilità presso gli enti locali nell'affrontare le sfide poste al nostro Paese dai flussi migratori non programmati,



CONSIDERATO

- che agli strumenti utilizzati dal Ministero (prevalentemente, Avvisi pubblici), finalizzati a sollecitare l'attivazione degli enti locali ai fini della realizzazione di progetti di accoglienza di cittadini di Paesi Terzi, è necessario dare massima diffusione e visibilità;
- che, ai fini dell'attivazione degli enti locali, è necessaria una decisa azione di sensibilizzazione in grado di accrescere la sostenibilità, davanti alla popolazione locale, della scelta di candidarsi quali soggetti attivi dell'accoglienza/integrazione degli stranieri di Paesi terzi,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica dirette ad accrescere il coinvolgimento degli enti locali e della società civile nei processi di accoglienza e integrazione dei cittadini di Paesi terzi.
2. Legautonomie si impegna ad avviare le attività di cui al comma 1 nei confronti degli enti locali associati, per le finalità specificate all'articolo 2 del presente Accordo.
3. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si impegna a fornire la propria collaborazione nella realizzazione delle attività facenti capo a Legautonomie, secondo quanto specificato all'articolo 5.

Art. 2

Finalità

1. Le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica svolte da Legautonomie saranno finalizzate a:
 - a. facilitare la partecipazione degli enti locali agli Avvisi pubblici del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sia quando è richiesto loro il coinvolgimento diretto, sia quando è richiesta loro una adesione esterna alla partecipazione di soggetti privati;



- b. diffondere tra le popolazioni locali, attraverso iniziative mirate, la maggiore consapevolezza di una responsabilità istituzionale condivisa nella gestione dei flussi migratori non programmati verso il nostro Paese;
- c. informare le popolazioni locali circa i dati reali relativi al fenomeno immigratorio, attraverso iniziative progettuali realizzate di concerto tra Legautonomie e gli enti locali aderenti;
- d. fornire assistenza tecnica agli enti locali, secondo quanto specificato all'art. 4, finalizzata alla predisposizione delle proposte progettuali presentate a valere sugli Avvisi pubblici del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Art. 3

Attività di Legautonomie

1. Per le finalità indicate all'articolo 2 del presente Accordo, Legautonomie si impegna a realizzare, compatibilmente con le proprie capacità finanziarie ovvero attraverso fonti esterne:
 - a) supporto tecnico ed assistenza alla progettazione di interventi nel settore oggetto del presente Accordo
 - b) attività pubbliche presso gli enti locali e la cittadinanza volte a predisporre le condizioni di migliore accoglienza dei cittadini di Paesi terzi
 - c) seminari formativi, workshop, studi e approfondimenti in materia di immigrazione, anche in collaborazione con enti di ricerca
 - d) potenziamento delle comunicazioni informatiche con gli enti locali associati, aventi focalizzazione specifica sui temi dell'immigrazione

Art. 4

Assistenza tecnica agli enti locali

1. Ai fini della predisposizione delle proposte progettuali presentate dagli enti locali, o della loro partecipazione esterna a proposte presentate da soggetti privati a valere sugli Avvisi pubblici del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'assistenza tecnica fornita da Legautonomie consisterà nelle seguenti attività:
 - a. supporto generale nella redazione delle proposte progettuali;



- b. verifica dei requisiti tecnici delle strutture candidate alle attività di accoglienza e integrazione;
- c. collaborazione nel reperimento della documentazione necessaria alla presentazione delle proposte progettuali;
- d. verifica della regolarità formale della documentazione presentata;
- e. verifica della congruità dei piani finanziari delle proposte progettuali.

Art. 5

Collaborazione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

1. Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di Legautonomie descritte agli articoli 3 e 4, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione potrà fornire linee di indirizzo e priorità, attraverso ulteriori rapporti convenzionali di dettaglio, legate alle contingenze e alle necessità derivanti dalla realizzazione delle politiche migratorie.
2. Le linee di indirizzo e le priorità di cui al comma 1 del presente articolo verranno recepite da Legautonomie, che provvederà ad uniformare alle stesse le attività da realizzare, previste dal presente Accordo.

Art. 6

Durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno **16 DIC. 2016** alla data della stipula.
2. L'Accordo avrà durata **annuale**, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fino ad eventuale recesso unilaterale espresso da una delle parti.

Roma, **16 DIC. 2016**